



# **COMUNE DI VINOVO**

(Provincia di Torino)

## **REGOLAMENTO COMUNALE PUBBLICI ESERCIZI**

### **INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI** **SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE** **CRITERI E INDIRIZZI**

Vinovo li 07/04/10

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
URBANISTICA/ EDILIZIA PRIVATA E COMMERCIO  
Angelini arch. Walter**

## INDICE:

Art. 1 – Contenuto del regolamento.....	pag. 3
Art. 2 – Fonti legislative.....	pag. 3
Art. 3 – Sfera di applicazione delle norme del regolamento .....	pag. 3
Art. 4 - Tipologie degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.....	pag. 4
Art. 5 – Finalità/obiettivi .....	pag. 4
Art. 6 - Riferimenti operativi per la programmazione della rete degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.....	pag. 6
Art. 7 - Definizione di superficie degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande .....	pag. 6
Art. 8 - Le zone di insediamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande/zonizzazione .....	pag. 7
Art. 9 - Autorizzazioni temporanee .....	pag. 8
Art. 9 bis - Subingresso di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.....	pag. 8
Art. 9 ter - Licenze stagionali .....	pag. 8
Art. 9quater- Attività accessorie .....	pag. 8
Art. 10 - Vocazione urbanistica del territorio comunale e individuazione dei beni culturali, ambientali e paesaggistici .....	pag. 9
Art. 11 - Fabbisogno dei parcheggi e standard relativi agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande .....	pag. 9
Art. 12 - Regolamentazione per il rilascio delle autorizzazioni .....	pag.11
Art. 13 - Procedura per l'autorizzazione amministrativa/funzioni autorizzatorie comunali...pag.11	
Art. 14 - Rilascio delle autorizzazioni per nuove aperture e trasferimenti di sede degli esercizi di somministrazione regolamentazione per il rilascio delle autorizzazioni.....	pag.13
Art. 15 - Requisiti morali e professionali per l'accesso e l'esercizio dell'attività di somministrazione/obbligo di formazione triennale per i titolari di esercizio in attività .....	pag.15
Art. 16 - Rispetto delle norme igienico-sanitarie .....	pag.16
Art. 17 - Tutela dell'ordine e della sicurezza .....	pag.16
Art. 18 - Attività di controllo e casi di revoca dell'autorizzazione all'attività di somministrazione di alimenti e bevande .....	pag.16
Art. 19 - Pubblicità dei prezzi .....	pag.17
Art. 20 - Orario di attività/ ferie .....	pag.17
Art. 21 - Prescrizioni particolari .....	pag.18
Art. 22 - Norme sostitutive, transitorie e finali .....	pag.18

## **ART. 1 – CONTENUTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento detta le norme per lo sviluppo e l'adeguamento della rete dei pubblici esercizi del Comune in applicazione della legge vigente.

## **ART. 2 – FONTI LEGISLATIVE**

L'esercizio delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è disciplinato in particolare:

- L. 287/91 e s.m.i.;
- L. 241/90 così come modificata con la legge 69/09;
- D.Lgs. 114/98;
- L.R. 28/99;
- Re. TULPS DM 564/92;
- L.R. 38/06;
- Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12/12/06 (cd direttiva Bolkestein);
- LR 22/09;
- LR 30/09;
- L. 88/09;
- DGR n. 85-13268 del 08/02/10.

## **ART. 3 – SFERA DI APPLICAZIONE DELLE NORME DEL REGOLAMENTO**

1. Al presente regolamento sono soggette il rilascio delle autorizzazioni per nuove aperture, trasferimenti di sede e modifiche di superficie, degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in sede fissa o mediante altra forma di distribuzione.

2. Non sono soggette ai "criteri e indirizzi" di cui agli articoli 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14 e 21 del presente regolamento le attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate:

**a)** negli esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, quando quest'ultima attività è prevalente rispetto a quella della somministrazione. L'attività di intrattenimento e svago si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi, e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento e svago. Non costituisce attività di intrattenimento, svago e spettacolo la semplice musica di accompagnamento e compagnia;

**b)** negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;

**c)** negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali, sui mezzi di trasporto pubblico e all'interno delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico;

**d)** negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti, purché l'attività sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l'attività di distribuzione carburanti da titolari di licenza di esercizio per la vendita di carburanti;

**e)** al domicilio del consumatore;

**f)** nelle mense aziendali, purché esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;

**g)** nei circoli e associazioni aderenti ad enti od organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, di cui all' articolo 2 del d.p.r. 235/2001;

**h)** in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti delle forze dell'ordine, caserme, strutture d'accoglienza per immigrati e rifugiati ed altre strutture similari di accoglienza o sostegno, case di cura, case di riposo, asili infantili;

i) all'interno di sale cinematografiche, musei, teatri, sale da concerto, complessi sportivi e simili, limitatamente ai fruitori delle attività stesse;

j) negli esercizi situati in immobili aventi caratteristiche turistico-ricettive, di proprietà di enti pubblici, utilizzati ai fini della valorizzazione del patrimonio enogastronomico, culturale e turistico locale. La gestione di tali esercizi è affidata direttamente dall'ente proprietario dell'immobile nel rispetto dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente;

7. Sono inoltre escluse dalle disposizioni del presente regolamento le autorizzazioni temporanee, rilasciate ai sensi dell'articolo 9 bis.

Sono soggetti a DIA i casi indicati al comma 2 del presente articolo, le modifiche di superficie e i trasferimenti di sede di cui al comma 1 del presente articolo; per le restanti casistiche sono soggetti ad autorizzazione.

Spetta al comune competente, entro sessanta giorni dalla denuncia, verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa. Sono fatte salve in ogni tempo le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo sulle attività avviate a seguito della denuncia prevista dal presente comma.

#### **ART. 4 - TIPOLOGIE DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.

2. Gli esercizi di cui al comma 1 somministrano alimenti e bevande nei limiti previsti dalle norme igienico-sanitarie.

3. Gli esercizi di cui al presente articolo hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti oggetto dell'attività di somministrazione.

4. La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre, fiere e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto. Il sindaco può, con propria ordinanza, temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.

5. È vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici.

6. Il titolare dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ha l'obbligo di comunicare al comune l'attività o le attività effettivamente svolte nei limiti sanciti dalle norme igienico-sanitarie.

#### **ART. 5 – FINALITÀ' /OBIETTIVI**

##### **➤ Finalità:**

1. In attuazione dell'articolo 8 della l.r. 38/06 "Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande", il presente regolamento stabilisce gli indirizzi generali e i criteri per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

2. Gli indirizzi generali e i criteri si ispirano ai seguenti principi:

- a) Interventi volti alla valorizzazione degli addensamenti commerciali urbani e per il recupero delle piccole e medie imprese, al fine di preservare, sviluppare e potenziare la funzione della rete degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande integrandola alla rete del commercio in sede fissa e su area pubblica, anche con riferimento al contributo che fornisce alle varie forme di aggregazione sociale e all'assetto urbano, il Comune promuove la realizzazione di progetti e programmi, anche di natura urbanistico-edilizia, volti alla riqualificazione e allo sviluppo del tessuto commerciale, al rafforzamento dell'immagine, dell'identità urbana e della riqualificazione urbana;
- b) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà d'impresa e la libera circolazione delle merci;
- c) la tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione, alla fruibilità dell'offerta ed alla sicurezza dei prodotti;
- d) l'evoluzione tecnologica dell'offerta al fine di un innalzamento della qualità dell'offerta;
- e) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione della qualità e della professionalità delle imprese;
- f) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio;
- g) la sostenibilità dell'offerta rispetto al contesto ambientale, economico, sociale e territoriale, della tutela della sicurezza urbana e dell'ordine pubblico

➤ **Obiettivi:**

1. Nel rispetto di quanto prescritto dalla legge regionale di disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, i presenti indirizzi generali e criteri, perseguono i seguenti obiettivi:

- a) favorire la modernizzazione della rete in modo che si realizzino le condizioni per il miglioramento della sua produttività, della qualità del servizio e dell'informazione al consumatore;
- b) favorire il mantenimento di una presenza diffusa e qualificata del servizio nel territorio comunale, compreso nelle frazioni e nelle aree già scarsamente servite o prive di servizio, in modo che sia facilitato l'accesso per tutte le fasce della popolazione anche attraverso la presenza di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande riconducibili a differenti tipologie di offerta;
- c) orientare l'insediamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in zone ed aree idonee alla formazione di sinergie con la rete del commercio in sede fissa e degli altri servizi pubblici e privati, al fine di migliorare la produttività del sistema e la qualità del servizio reso ai consumatori, nel rispetto dell'integrità dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico e promuovendo la rivitalizzazione dei centri urbani;
- d) favorire la formazione di un sistema di offerta, articolato sul territorio comunale in modo tale che i consumatori, potendo scegliere tra differenti alternative di localizzazione e di tipologie di esercizi, esercitando le loro preferenze, inneschino la dinamica concorrenziale nel sistema;
- e) coordinare la programmazione della rete con le norme urbanistiche, ambientali, igienico-sanitarie, di pubblica sicurezza e sicurezza urbana, nonché i procedimenti relativi al rilascio dei permessi a costruire e denunce inizio attività in materia edilizia, sia per favorire la trasparenza e la semplificazione dei procedimenti amministrativi nel quadro di un sistema decisionale condiviso, sia per evitare situazioni di offerta immobiliare contrarie ai principi della libera concorrenza.

Gli obiettivi di cui sopra si realizzano attraverso il completamento e la riqualificazione della rete attuale.

## **ART. 6 - RIFERIMENTI OPERATIVI PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA RETE DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

1. Ai fini del raggiungimento delle finalità e degli obiettivi sopra esplicitati, anche nel rispetto dei principi della l.r. 28/99 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) e s.m.i. e dei contenuti degli “Indirizzi regionali ed i criteri di programmazione urbanistica del commercio in sede fissa”, di cui alla D.C.R n. 563-13414 del 29 ottobre 1999 e s.m.i., i presenti indirizzi generali e criteri si basano sui seguenti elementi:

**a)** le strutture della concorrenza: rappresentate da esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di seguito denominati “esercizi di somministrazione”, che pur essendo, ai sensi della l.r. n. 38/06, ricompresi in un’unica tipologia, al fine di salvaguardare il sistema della concorrenza, del mercato ed il consumatore, è necessario sviluppino caratteristiche differenti per quanto concerne l’offerta, il servizio, il livello dei prezzi praticati, l’uso dello spazio privato e pubblico, e le differenti preferenze di localizzazione;

**b)** l’assetto territoriale: attraverso il quale sono individuate le condizioni relative ai luoghi di insediamento degli esercizi di somministrazione, che favoriscono lo sviluppo della concorrenza potenziale del sistema, la varietà e la diffusione del servizio da rendere al consumatore;

**c)** la dinamica della concorrenza, gli incentivi e la regolamentazione dello sviluppo determinati dalle differenti combinazioni dell’offerta, compatibili con le differenti zone di insediamento, tenuto conto della vocazione territoriale dei luoghi, del loro utilizzo da parte dei consumatori e delle necessità di tutela storico-artistica e ambientale, di sicurezza pubblica e igienico sanitaria. Attraverso varie forme di incentivazione si facilitano il mantenimento del servizio a favore dei consumatori marginali e poco mobili e l’ottimale esercizio dell’attività nelle parti di territorio per le quali sono necessari interventi per la rivitalizzazione e riqualificazione del tessuto dei servizi al cittadino;

**d)** il raccordo tra i presenti indirizzi e criteri e la pianificazione urbanistica: indispensabile per evitare le perdite di efficienza che potrebbero derivare da incoerenze e sfasature temporali tra le richieste di autorizzazioni e di permessi a costruire e tra la realizzazione dell’intervento e la costruzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria (infrastrutture).

## **ART. 7- DEFINIZIONE DI SUPERFICIE DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

1. La “superficie di somministrazione” è l’area opportunamente attrezzata destinata alla somministrazione di alimenti e bevande compresa quella occupata da banchi, casse, scaffalature, arredi vari e simili, e la porzione di suolo, variamente delimitata – coperta o scoperta - posta all’esterno degli esercizi di somministrazione, appositamente destinata ed attrezzata al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connessa all’esercizio stesso (c.d. dehors). Non costituisce superficie di somministrazione quella destinata ai magazzini, cucine, depositi, locali di lavorazione appositamente allo scopo dedicati, uffici, servizi igienici, spogliatoi e servizi igienici per il personale.

2. La superficie di somministrazione degli esercizi di somministrazione si determina nell’ambito dell’area coperta, interamente delimitata dai muri e al netto degli stessi e dell’area esterna (coperta o scoperta) appositamente destinata al servizio dei consumatori, variamente delimitata da appositi elementi fissi o rimovibili.

3. Ogni esercizio di somministrazione corrisponde al luogo fisicamente delimitato mediante pareti continue, separato, distinto e in nessun modo direttamente collegato ad altro adibito a superficie di somministrazione, comprensivo delle aree esterne (coperte o scoperte) variamente delimitate da appositi elementi ed appositamente destinate al servizio al consumatore.

4. Ad ogni esercizio di somministrazione, così come definito ai precedenti commi, corrispondono una sola autorizzazione, ai sensi dell'art. 9 della l.r. n. 38/06 o Dichiarazione Inizio Attività di cui all'art.12 della l.r. n. 38/06.

## **ART. 8- LE ZONE DI INSEDIAMENTO DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE/ ZONIZZAZIONE**

1. Le zone attuali e potenziali di insediamento degli esercizi di somministrazione, ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, sono individuate preferibilmente: nell'ambito degli addensamenti commerciali urbani ed extraurbani così come definiti all'art. 12 e 13 della DCR n. 563-13414/99 smi (A1-A2-A3-A4-A5) e nell'ambito delle localizzazioni commerciali urbane (L1) e urbano periferiche (L2), così come definite all'art 12 e 14 della DCR 563-13414/99 smi, con l'obiettivo di favorire l'integrazione delle funzioni di servizio al consumatore e l'equilibrato sviluppo della rete, comunque nel rispetto delle finalità e degli obiettivi di cui ai precedenti art. 1 e 2;

2. Le zone di insediamento di cui agli artt. 12, 13 e 14 della DCR n. 563-1341/99 smi sono quelle definite dai comuni nel provvedimento approvato ai sensi dell'art. 8 del d.lgs 114/98 per il commercio in sede fissa; nel caso di assenza di detto provvedimento approvato, i comuni applicano i parametri e le norme di cui agli artt. 13 e 14 della DCR n. 563-13414/99 smi.

### **Zonizzazione:**

Il territorio del Comune viene suddiviso in 3 zone commerciali fatte salve le norme dettate da PRGC sulle destinazioni delle singole aree.

Ai fini dei presenti parametri il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone:

- Zona A : area L.2 "localizzazioni commerciali urbano-periferiche non addensate – Centro Commerciale ";
- Zona B : Castello e parco della Rovere;
- Zona C : Restante territorio Comunale.

Nella Zona B le autorizzazioni saranno concesse previa stipula di apposita convenzione con il Comune di Vinovo.

## **ART. 9 – AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE**

1. In occasione di fiere, feste o altre riunioni straordinarie di persone, il Comune può rilasciare autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga ai criteri comunali per l'insediamento delle attività di somministrazione di cui all'articolo 8, commi 1, 2, 3 e 4 della LR 38/06, sempre che il richiedente, o il delegato appositamente designato a seguire l'attività di somministrazione, siano in possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 4 e 5 della LR 38/06.

2. Per il rilascio dell'autorizzazione temporanea all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolto, in via temporanea per un periodo limitato e determinato in occasione di eventi fieristici e promozionali del territorio, da parte di associazioni o enti privi di scopo di lucro e finalizzati alla promozione e sviluppo del

territorio interessato dalla manifestazione, le disposizioni concernenti i requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 della LR 38/06 non si applicano.

3. Le autorizzazioni temporanee hanno validità temporale tassativamente circoscritta al periodo di svolgimento delle manifestazioni cui fanno riferimento e sono valide con esclusivo riferimento ai locali o luoghi cui si riferiscono.

4. Per l'esercizio dell'attività di somministrazione di cui al comma 1 si osservano le norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, con esclusione di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, e igienico sanitaria, nonché quelle relative alla prevenzione incendi, alla sicurezza e alla sorvegliabilità dei locali.

5. Per le autorizzazioni temporanee vige il divieto di cui all'articolo 7, comma 4 della LR 38/06.

#### **ART. 9 BIS – SUBINGRESSO DI ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

1. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per atto tra vivi o a causa di morte comporta il trasferimento dell'autorizzazione all'avente causa e la decadenza della medesima in capo al cedente, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5 della LR 38/06.

2. Nel caso di subingresso per causa di morte, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, il subentrante che non è in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 5 può continuare nell'esercizio dell'attività del dante causa, in attesa dell'acquisizione dei requisiti stessi, che deve avvenire entro il termine di diciotto mesi dalla morte del titolare dell'attività, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore.

3. Il subingresso è soggetto a DIA al comune in cui ha sede l'esercizio e non implica il rilascio di una nuova autorizzazione.

#### **ART. 9 TER – AUTORIZZAZIONI STAGIONALI**

1. È consentito il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale.

2. Per stagione si intende un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il periodo stesso.

3. Nelle autorizzazioni stagionali sono indicati il periodo o i periodi per i quali è consentito l'esercizio dell'attività.

4. Alle autorizzazioni stagionali si applicano tutte le disposizioni relative alle autorizzazioni non aventi durata temporale limitata.

#### **ART. 9 QUATER – ATTIVITA' ACCESSORIE**

1. Le autorizzazioni per l'esercizio della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande abilitano all'installazione ed all'uso di apparecchi radiotelevisivi, di dispositivi ed impianti per la diffusione sonora delle immagini, nonché all'effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali senza ballo, nei locali ove la clientela acceda per le usuali consumazioni di alimenti e bevande, a condizione che:

- a) non venga imposto il pagamento di un biglietto d'ingresso, né l'aumento del prezzo delle consumazioni;
- b) non venga trasformato il locale in sala di intrattenimento;
- c) vengano rispettate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza, prevenzione incendi e inquinamento acustico.

2. Sono fatte salve le seguenti disposizioni del regio decreto 773/31 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza):

- a) gli articoli 68, 69 e 80 per l'esercizio di spettacoli e intrattenimenti pubblici;
- b) l'articolo 86 per l'esercizio dei giochi leciti;
- c) l'articolo 110 per l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco negli esercizi pubblici.

## **ART. 10 - VOCAZIONE URBANISTICA DEL TERRITORIO COMUNALE E INDIVIDUAZIONE DEI BENI CULTURALI, AMBIENTALI E PAESAGGISTICI**

1. Ai sensi dell'art. 26 c. 1 lett. f) della l.r. 56/77 smi e dell'art. 24 c. 1 sub a) della DCR n. 563-13414/99 smi è la destinazione d'uso "commercio al dettaglio" che rende conforme l'insediamento degli esercizi di somministrazione. Nel rispetto delle norme della legge urbanistica regionale vigente essa è individuata negli strumenti urbanistici generali ed esecutivi. Tale destinazione deve essere, di norma, integrata o al tessuto residenziale o alle attività produttive industriali, artigianali, al terziario non pubblico e al commercio all'ingrosso.

2. La destinazione d'uso commercio al dettaglio deve garantire agli operatori una pluralità di alternative di scelta per la localizzazione degli esercizi di somministrazione. Nel rispetto dell'art. 22, c. 5 della DRC 563-13414/99 smi, gli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, individuano gli spazi da destinare a parcheggi pubblici e privati funzionali agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande preesistenti e previsti, nel rispetto del successivo art.11 del presente regolamento.

3. La destinazione d'uso commercio al dettaglio abilita alla realizzazione di esercizi di somministrazione solo nei casi in cui siano rispettate le norme degli artt. 7, 8, 9, 10 e 11 dell'All. "A" alla Deliberazione della GR n. 85- 13268 del 08/02/10, nonché le norme igienico sanitarie e di sicurezza pubblica previste dalle normative specifiche vigenti.

4. L'attività degli esercizi di somministrazione si svolge nel rigoroso rispetto dei beni culturali e ambientali individuati ai sensi dell'art. 24 della legge regionale urbanistica vigente, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali) e della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose d'interesse artistico), e soggetti a specifiche prescrizioni di conservazione.

Per quanto sopra il Comune potrà limitare l'esercizio dell'attività di somministrazione anche non assistita, in prossimità dei beni culturali, ambientali e paesaggistici e in parti più estese e di particolare pregio di tutto il territorio e degli addensamenti commerciali, previa motivazione che esse, per le modalità di esercizio o per le modalità di fruizione, danneggiano il valore storico ambientale e paesaggistico della zona considerata.

## **ART. 11- FABBISOGNO DEI PARCHEGGI E STANDARD RELATIVI AGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.**

1. Nella definizione dei criteri ci si attiene alle norme del presente articolo, dell'art. 25, c. 1, 2, 2 bis e 4 della DCR. 563-13414/99 smi e dell'art. 21 c. 1 sub 3) della l.r. 56/77 smi.

2. Il fabbisogno totale di posti a parcheggio e di superficie, da computare in relazione alla "superficie di somministrazione", così come definita dal presente regolamento (art. 7), degli esercizi di somministrazione nel rispetto dei successivi commi, è obbligatorio e non derogabile ai fini del rilascio delle autorizzazioni, e ai fini del rilascio dei permessi a costruire e deve essere dimostrato nei casi di DIA di cui all'art. 12 c. 1 e 2 della l.r. 38/06 e di DIA in materia edilizia.

La quota di posti a parcheggio e relativa superficie, non soggetta alle norme dell'art. 21, c. 1 e 2 della l.r. n. 56/1977 smi, e dell'art. 25, c. 1 e 2 della DCR n. 563-13414/99 smi, è reperita in aree private per il soddisfacimento delle norme dell'art. 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge Urbanistica), così come modificato dall'art. 2 della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Legge Tognoli).

3. Il fabbisogno totale di posti a parcheggio per gli esercizi di somministrazione di è calcolato secondo i parametri delle tabelle che seguono:

<b>SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE (MQ)</b>	<b>METODO DI CALCOLO DEL NUMERO DI POSTI PARCHEGGIO (N) PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE UBICATI NEGLI ADDENSAMENTI E LOCALIZZAZIONI COMMERCIALI A1-A2-A3-L1</b>
S < 25	Esclusivo rispetto delle norme dell'art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i.
25 < S < 50	$N = 1 + 0,08^* (S-25)$
50 < S < 100	$N = 3 + 0,1^* (S-50)$
S > 100	$N = 8 + 0,12^* (S-100)$

<b>SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE (MQ)</b>	<b>METODO DI CALCOLO DEL NUMERO DI POSTI PARCHEGGIO (N) PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE UBICATI NEGLI ADDENSAMENTI COMMERCIALI A4 E NELLE AREE URBANE ESTERNE AGLI ADDENSAMENTI E LOCALIZZAZIONI A1-A2- A3-L1</b>
S < 35	Esclusivo rispetto delle norme dell'art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i.
35 < S < 50	$N = 1 + 0,08^* (S-35)$
50 < S < 100	$N = 3 + 0,1^* (S-50)$
S > 100	$N = 8 + 0,12^* (S-100)$

<b>SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE (MQ)</b>	<b>METODO DI CALCOLO DEL NUMERO DI POSTI PARCHEGGIO (N) PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE UBICATI NEGLI ADDENSAMENTI E LOCALIZZAZIONI COMMERCIALI A5 - L2 E NELLE AREE EXTRAURBANE ESTERNE AGLI ADDENSAMENTI E LOCALIZZAZIONI A5 - L2</b>
S < 35	Esclusivo rispetto delle norme dell'art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i.
35 < S < 50	$N = 1 + 0,1^* (S-35)$
50 < S < 100	$N = 3 + 0,1^* (S-50)$
S > 100	$N = 8 + 0,12^* (S-100)$

4. Ai fini del calcolo del fabbisogno di posti parcheggio, la porzione di suolo variamente delimitata - coperta o scoperta, posta all'esterno degli esercizi di somministrazione, appositamente destinata e attrezzata al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connessa all'esercizio stesso, che non è soggetta a permesso a costruire, non è computata.

5. Per gli esercizi di somministrazione ubicati negli addensamenti e localizzazioni commerciali urbane A1, A2, A3, A4, L1, o nel caso delle restanti ubicazioni a giudizio dell'amministrazione comunale, può essere richiesta la monetizzazione relativa il fabbisogno dei posti parcheggio.

6. Per il soddisfacimento dei posti parcheggio degli esercizi di somministrazione ubicati nei centri commerciali si applicano le norme previste all'art. 25 c. 4 della DCR n. 563 - 13414/99 smi.

**7. Il coefficiente di trasformazione in superficie (mq.) di ciascun posto a parcheggio è pari a:**

a) 26 mq., comprensivi della viabilità interna e di accesso, qualora situati al piano di campagna;

b) 28 mq., comprensivi della viabilità interna e di accesso, qualora situati nella struttura degli edifici o in apposite strutture pluripiano.

**ART. 12 - REGOLAMENTAZIONE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI**

1. La trasformazione e la qualificazione degli esercizi di somministrazione, si realizzano attraverso il continuo adattamento degli esercizi stessi e della loro organizzazione spaziale alle mutevoli preferenze del consumatore. Tale adattamento si concretizza in nuove aperture di esercizi di somministrazione, trasferimenti della loro ubicazione e variazioni della superficie destinata alla somministrazione.

**2. Le nuove aperture, i trasferimenti di sede, le variazioni della superficie degli esercizi di somministrazione non sono soggette ad alcuna limitazione quantitativa, per il Comune e per zona, nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 41 della Costituzione e nella legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato).**

3. Limitazioni di ordine quantitativo sono poste, nel rispetto dei contenuti della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, nei soli casi in cui ciò è ritenuto necessario per motivi imperativi di interesse generale quali le ragioni di salute pubblica, di sicurezza e di tutela ambientale, nel pieno rispetto dei principi di non discriminazione, necessità, proporzionalità.

4. Le nuove aperture, i trasferimenti di sede, le variazioni della superficie di somministrazione sono consentite ai sensi dell'art. 9 della l.r. 38/06, a chi è in possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli artt. 4 e 5 della legge medesima e nel rispetto dei vincoli posti a tutela dell'ambiente, del territorio, dei beni culturali/storico-artistici e paesaggistici, della sicurezza pubblica e di igienicità e salubrità dei luoghi.

5. Le nuove aperture degli esercizi di somministrazione sono soggette ad autorizzazione che è rilasciata nel rispetto:

a. delle disposizioni igienico-sanitarie previste dalla specifica normativa vigente;

- b. delle norme di pubblica sicurezza previste dal TULPS e dal relativo regolamento di esecuzione nonché dal DM 564/92 in materia di sorvegliabilità;
- c. delle disposizioni degli artt. 6, 7, 8, 9, 10 e 11 dell'All. "A" alla Deliberazione della GR n. 85- 13268 del 08/02/10, fatte salve ulteriori prescrizioni previste nell'ambito dei progetti di qualificazione urbana e nei progetti integrati di rivitalizzazione di cui agli art. 18 e 19 della D.C.R. 563-13414/99 smi;

**6.** I trasferimenti di sede degli esercizi di somministrazione sono consentiti nell'ambito dello stesso comune, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata nel rispetto:

- a. delle disposizioni igienico-sanitarie previste dalla specifica normativa vigente;
- b. delle norme di pubblica sicurezza previste dal TULPS e dal relativo regolamento di esecuzione nonché dal DM 564/92 in materia di sorvegliabilità,,
- c. delle disposizioni degli artt. 6, 7, 8, 9, 10 e 11 dell'All. "A" alla Deliberazione della GR n. 85- 13268 del 08/02/10, fatte salve ulteriori prescrizioni previste nell'ambito dei progetti di qualificazione urbana e nei progetti integrati di rivitalizzazione di cui agli art. 18 e 19 della D.C.R. n. 563-13414/99 smi.

**7.** I trasferimenti di sede degli esercizi di somministrazione nell'ambito del medesimo addensamento commerciale e localizzazione commerciale sono soggetti ad autorizzazione rilasciata nel rispetto delle norme di cui al precedente comma con esclusione del rispetto delle disposizioni degli artt. 8 ( Fabbisogno dei parcheggi e standard relativi agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ) e 9 (Regolamentazione delle aree di sosta e verifiche di impatto sulla viabilità) dell'All. "A" alla Deliberazione della GR n. 85- 13268 del 08/02/10.

**8.** Le variazioni della superficie di somministrazione sono soggette a DIA ai sensi dell'art. 12 c. 1 e 2. Nella DIA l'interessato dichiara di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 4 e 5 della l.r. 38/06 e di rispettare:

- a. le disposizioni igienico-sanitarie previste dalla specifica normativa vigente;
- b. le norme di pubblica sicurezza previste dal TULPS e dal relativo regolamento di esecuzione nonché dal DM 564/92 in materia di sorvegliabilità,;
- c. le disposizioni degli artt. 6, 7, 8, 9, 10 e 11 dell'All. "A" alla Deliberazione della GR n. 85- 13268 del 08/02/10, fatte salve ulteriori prescrizioni previste nell'ambito dei progetti di qualificazione urbana e nei progetti integrati di rivitalizzazione di cui agli art. 18 e 19 della D.C.R. 563-13414/99 smi.

## **ART. 13 – PROCEDURA PER L'AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA- FUNZIONI AUTORIZZATORIE COMUNALI**

**1.** L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio.

**2.** Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica, da parte del comune, del possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 4 e 5 e del rispetto dei criteri di cui all'articolo 8, commi 1, 2, 3 e 4 della LR 38/06.

**3.** Entro centottanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga fino a ulteriori sei mesi in caso di comprovata necessità e per cause non dipendenti dalla volontà del soggetto, ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione, il titolare adotta tutte le misure necessarie al fine di rispettare le norme, le prescrizioni e le autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché le norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e le disposizioni sulla sorvegliabilità dei locali.

4. Si stabilisce il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande si intendono accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, e adotta tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza all'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

L'istanza di autorizzazione o le DIA dovranno essere prodotte sull'apposita modulistica predisposta dal Comune.

Le domande devono inoltre essere corredate dalla documentazione di cui al successivo articolo.

#### **ART. 14 - RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER NUOVE APERTURE E TRASFERIMENTI DI SEDE DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE REGOLAMENTAZIONE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI**

In particolare, per il rilascio delle autorizzazioni per nuove aperture e trasferimenti di sede degli esercizi di somministrazione, il soggetto richiedente dovrà dimostrare il rispetto delle norme contenute negli artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11 dell'All. "A" alla Deliberazione della GR n. 85-13268 del 08/02/10.

Il Comune provvederà alla verifica della rispondenza degli atti e dei relativi contenuti, nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla l. 241/90 s.m.i. e ovviamente della l.r. 38/06.

Le autorizzazioni possono essere rilasciate solo se siano rispettate tutte le norme degli articoli sopra citati.

In dettaglio il richiedente deve dimostrare e il comune deve verificare il rispetto:

- dei requisiti soggettivi previsti all'art. 4 e 5 della l.r. n. 38/06
- delle norme igienico sanitarie previste dalla specifica normativa vigente
- delle norme di pubblica sicurezza;
- delle disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 dell'All. "A" alla Deliberazione della GR n. 85- 13268 del 08/02/10 e, pertanto:
  1. delle disposizioni dell'art. 6 – *vocazione urbanistica del territorio comunale* -, ove al c. 1 si specifica che solo la destinazione d'uso commercio al dettaglio, assegnata dagli strumenti urbanistici vigenti ed operanti nei comuni, rende ammissibile l'insediamento degli esercizi di somministrazione;
  2. delle disposizioni dell'art.7 – *individuazione dei beni culturali, ambientali e paesaggistici* - ove al comma 1 è specificato che l'attività di somministrazione si svolge nel rigoroso rispetto dei beni culturali e ambientali. Ovviamente, in fase di prima applicazione, si dovrà fare riferimento a quanto già previsto in tal senso negli strumenti urbanistici vigenti ed operanti o dalle leggi 1497/39 e n. 1089/39;
  3. delle disposizioni dell'art. 8 – *fabbisogno dei parcheggi e standard relativi agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande* -, applicando, in relazione alla superficie di somministrazione, così come definita all'art. 7 del presente regolamento, le tabelle di cui all'art. 11 del presente regolamento, nonché le disposizioni previste ai commi 4, 5, 6, 7, 8 dell'All. "A" alla Deliberazione della GR n. 85- 13268 del 08/02/10;

4. delle disposizioni dell'art. 9 – *regolamentazione delle aree di sosta e verifiche di impatto sulla viabilità* - ove al comma 3 e seguenti è dettagliato quale siano i contenuti della relazione di impatto sulla viabilità, quali le metodologie da adottare per effettuare gli studi e le verifiche, e quali le mitigazioni necessarie per rendere compatibile l'insediamento. Poiché è necessario che le soluzioni progettuali prospettate per la compatibilità debbano essere concertate preventivamente con il comune, è opportuno che ciò avvenga o antecedentemente alla presentazione della domanda o nella fase istruttoria dell'istanza comunque nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla l. 241/90 successive integrazioni;
5. delle disposizioni dell'art. 10- *regolamentazione degli aspetti territoriali, ambientali, paesaggistici e progettuali*- ove al comma 2 si specifica che le autorizzazioni sono subordinate alle verifiche degli aspetti ambientali, paesaggistici e territoriali dettagliatamente indicati nei commi dal 3 al 5. Il richiedente ne deve dare dimostrazione attraverso apposito studio sottoscritto ed asseverato dal professionista incaricato. Il progetto dell'intervento, in scala adeguata, deve dettagliare le mitigazioni individuate come ottimali per tutte le componenti ambientali. Tali mitigazioni costituiscono prescrizioni alle autorizzazioni;
6. delle disposizioni dell'art. 11 – *Prescrizioni particolari*. Tale articolo ha carattere di maggior genericità rispetto ai precedenti, demandando ad atti successivi l'articolazione dei principi in esso contenuti. Il Comune provvederà alla valutazione delle istanze di autorizzazione e le stesse non potranno essere negate per l'esclusivo mancato rispetto dei contenuti del citato comma 1.

A dimostrazione di quanto sopra sintetizzato, il richiedente deve presentare:

- un progetto dell'intervento in scala adeguata, con planimetria interna dei locali con l'individuazione delle aree destinate a somministrazione e le aree aventi differente destinazione; il progetto dovrà inoltre comprendere anche l'indicazione grafica dei parcheggi (dislocazione rispetto all'intervento, numero posti auto e relativa superficie),
- la relazione di studio di impatto sulla viabilità corredato da una planimetria in scala adeguata contenente anche l'indicazione delle opere di viabilità previste a mitigazione,
- la relazione asseverata relativa allo studio delle verifiche effettuate per tutte le componenti ambientali e paesaggistiche previste dalla normativa corredata da progetto municipale ove siano dettagliate le mitigazioni e le soluzioni progettuali che rendono compatibile l'intervento previsto,
- ogni altra relazione o documento comprovante il rispetto della normativa vigente.

La valutazione di impatto sulla viabilità deve essere prevista quando la superficie di somministrazione è superiore a 80 mq.

Per la suddetta valutazione si fa presente che l'arco orario giornaliero sulla base del quale dovrà essere calcolato il maggior afflusso viario sarà concordato con l'ufficio viabilità del Comune sulla base della localizzazione dell'intervento, analogamente all'arco orario giornaliero del traffico ordinario sulla base del quale deve essere effettuato il calcolo.

**Nei casi soggetti a DIA** - art. 12 c. 8, (ampliamenti e riduzioni della superficie di somministrazione) il rispetto delle norme sopra indicate dovrà essere dimostrato dal proponente, che, contestualmente alla presentazione della dichiarazione è tenuto ad allegare tutta la documentazione necessaria a corredo della medesima.

## **ART. 15 - REQUISITI MORALI E PROFESSIONALI PER L'ACCESSO E L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE / OBBLIGO DI FORMAZIONE TRIENNALE PER I TITOLARI DI ESERCIZIO IN ATTIVITÀ'**

### **I) Requisiti professionali** (ai sensi dell' art. 5 della LR 38/06):

1. Il rilascio dell'autorizzazione e l'esercizio dell'attività, fatto salvo il presupposto della maggiore età, ad eccezione del minore emancipato e fatto salvo quanto previsto per il caso del subingresso per causa di morte dall'articolo 13, comma 2, e l'assolvimento degli obblighi scolastici, sono subordinati al possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) aver frequentato un corso professionale per lo svolgimento dell'attività, istituito o riconosciuto dalla Regione Piemonte o da altra regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano ed averne superato l'esame finale;

b) essere stato iscritto al registro esercenti il commercio (REC), per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, secondo quanto già previsto dalla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio) e dall'articolo 2 della l. 287/1991 e non esserne stato cancellato per perdita dei requisiti soggettivi. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori già in attività all'entrata in vigore della presente legge;

b bis) essere in possesso del diploma di qualifica di istruzione professionale dei servizi di ristorazione o della qualifica di formazione professionale regionale del comparto alberghiero, del diploma di tecnico di istruzione professionale dei servizi alberghieri, nonché del diploma di laurea in tecnologie agroalimentari, tecnologie per la ristorazione, scienza dell'alimentazione o lauree equipollenti.

c) aver esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di somministrazione o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività di somministrazione, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS).

3. I titolari di esercizio in attività, o loro delegati, hanno l'obbligo di frequentare, per ciascun triennio, un apposito corso di formazione sui contenuti delle norme imperative in materia di igiene, sanità e di sicurezza.

4. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni delle imprese del settore più rappresentative a livello regionale, stabilisce le modalità di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale di cui al comma 1, lettera a), e del relativo esame finale e del corso di formazione obbligatoria per gli operatori in attività di cui al comma 3, e ne garantisce l'effettuazione anche tramite convenzioni con soggetti idonei, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 9, della l.r. 28/1999. La Giunta regionale adotta inoltre, sentite le organizzazioni delle imprese del settore più rappresentative a livello regionale, le indicazioni occorrenti per il riconoscimento dei requisiti professionali relativi alla qualifica di formazione professionale regionale del comparto alberghiero di cui al comma 1, lettera b) bis.

5. Il comune, al quale è richiesta l'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, o al quale è inviata la denuncia nei casi non soggetti ad autorizzazione, accerta il possesso dei requisiti professionali. Si applica la disposizione di cui all'articolo 25, comma 2.

6. In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti di cui ai commi 1 e 3 devono essere posseduti dal legale rappresentante o da altra persona delegata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

7. Non è consentito allo stesso soggetto di agire contemporaneamente in qualità di titolare di ditta individuale, legale rappresentante di società in possesso del requisito professionale, di delegato per più esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

8. Il possesso del requisito professionale di cui al comma 1, lettera a), è valido anche ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale nel settore alimentare.

## **II) Requisiti morali:**

- a) sono quelli previsti dall'art. 4 comma 1 della LR 38/06, di rimando all'art. 2, commi 4 e 5 della L 287/91;
- b) sono quelli previsti dagli artt. 11, 12 e 92 del TULPS;
- c) che nei propri confronti non sussistano le cause di divieto, sospensione e decadenza previste dall'art. 10 della L. 575/65 recante "Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniera"

## **III) Obbligo di formazione triennale - Somministrazione di alimenti e bevande**

L'art. 5, c. 3, della L.R. 38/2006, obbliga, come è noto, i titolari di esercizio in attività, o loro delegati, a frequentare, per ciascun triennio, un apposito corso di formazione sui contenuti delle norme imperative in materia di igiene, sanità e di sicurezza.

A tale proposito si segnala l'adozione della deliberazione della Giunta regionale n. D.G.R. 21 Dicembre 2009, n. 103-12937: "L.R. 38/2006 e s.m.i. art. 5 commi 3 e 4. Approvazione della direttiva del corso di formazione obbligatorio, per ciascun triennio, rivolto ai titolari di esercizio in attività, o loro delegati nel comparto della somministrazione di alimenti e bevande".

La deliberazione è reperibile in INTERNET al seguente link:

<http://www.regione.piemonte.it/commercio/cat/index.htm>

Della deliberazione citata si evidenzia in particolare la disposizione di cui alla sezione prima, punto 1.7 dell'allegato, che, definendo i limiti temporali di decorrenza del triennio prevede: **"1.7 Validità temporale - Per gli operatori in attività, o loro delegati la data di inizio del primo triennio di operatività del corso di formazione obbligatorio decorre dal 1 marzo 2010. Per coloro che frequentano il corso di formazione per l'accesso all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande successivamente al 1 marzo 2010, data dalla quale produrrà gli effetti la D.G.R. n. 55-12246/2009, l'obbligo di formazione decorre dal 1 marzo 2013."**

### **ART. 16 - RISPETTO DELLE NORME IGIENICO-SANITARIE**

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è sottoposta all'osservanza, da parte degli esercenti, delle vigenti disposizioni igienico-sanitarie.

### **ART. 17 - TUTELA DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA**

Sono fatte salve, in quanto applicabili, tutte le norme del r.d. 773/1931 in materia di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, e quelle del relativo regolamento di esecuzione, approvato con r.d. 635/1940, le disposizioni in materia di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, nonché ogni altra disposizione statale in materia di ordine pubblico e sicurezza.

### **ART. 18 - ATTIVITA' DI CONTROLLO E CASI DI REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

1. L'autorizzazione è revocata nei casi previsti dall'art. 16 della LR n. 38/06.

2. Nel caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande soggette a DIA, invece della revoca dell'autorizzazione, è disposto il divieto di prosecuzione dell'attività.
3. La revoca dell'autorizzazione, il divieto di prosecuzione dell'attività nei casi soggetti a DIA, sono disposti inoltre per motivi di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 16 comma 1 sub j) della l.r. n. 38/06, qualora non siano rispettate al momento dell'attivazione e nel corso dell'attività dell'esercizio di somministrazione, le norme del presente provvedimento.
4. Fatto salvo quanto previsto in via generale all'art. 25 della l.r. n. 38/06, i comuni esercitano una costante attività di controllo sulla veridicità delle DIA e sul permanere di tutti i presupposti delle autorizzazioni, nonché il controllo delle dichiarazioni asseverate nei casi previsti.

#### **ART.19 - PUBBLICITA' DEI PREZZI**

1. I prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, su banco di vendita o in altro luogo, indicano, in modo chiaro e ben leggibile e visibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo.
2. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio è già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di esposizione dei prezzi è assolto:
  - a) per quanto concerne le bevande: mediante esposizione, all'interno dell'esercizio, di apposita tabella;
  - b) per quanto concerne gli alimenti: con le stesse modalità di cui alla lettera a), cui si aggiunge l'obbligo di esposizione della tabella anche all'esterno dell'esercizio.
4. Qualora, nell'ambito dell'esercizio, sia effettuato il servizio al tavolo, il relativo listino dei prezzi è posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione.
5. Le modalità prescelte debbono essere tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico.

#### **ART. 20 – ORARIO DI ATTIVITA'/ FERIE**

1. L'esercente determina l'orario di apertura al pubblico dell'esercizio nel rispetto dei limiti stabiliti dal comune ai sensi del comma 2.
2. Il Comune stabilisce limitazioni all'orario di apertura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nel solo caso in cui siano necessarie alla salvaguardia dell'interesse pubblico, con particolare riferimento alla sicurezza pubblica.
3. Il Comune, al fine di assicurare all'utenza, specie nei mesi estivi e con riferimento agli ambiti territoriali particolarmente carenti, idonei livelli di servizio, può definire, previo confronto con le organizzazioni delle imprese del settore interessate nonché con le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello provinciale, programmi di apertura per turno degli esercizi di cui al presente regolamento.
4. Il Comune adotta le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, sentito il parere delle organizzazioni delle imprese del settore, dei consumatori e dei lavoratori più rappresentative a livello provinciale.
5. L'esercente comunica al comune l'orario prescelto e i turni di ferie e ne dà idonea pubblicità mediante l'esposizione di apposito cartello ben visibile dall'esterno dell'esercizio.
6. Gli esercenti rispettano gli obblighi in materia di orari, previsti dall'articolo 186 del RD. 635/40 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza).

7. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 non si applicano agli esercizi di cui all'articolo 8, comma 6, nonché alle associazioni e circoli di cui al d.p.r. 235/2001.

8. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico hanno facoltà di osservare giornate di riposo settimanale, fatto salvo l'obbligo di comunicazione al pubblico.

Al fine di assicurare il maggior possibile equilibrio tra domanda e offerta durante l'intero arco dell'anno, il Sindaco, fatte le norme di legge vigenti in materia, sentite le organizzazioni di categoria, può con ordinanza, non oltre il 15 Maggio di ogni anno, fissare i criteri di sospensione dell'attività durante il periodo estivo.

#### **ART. 21 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI**

Fatto salvo il generale obbligo di rispetto di tutte le norme di cui al quadro giuridico normativo che regolano gli esercizi di somministrazione, in particolare per quanto attiene la tutela della salute e sicurezza pubblica, al fine di perseguire il generale obiettivo di un'armonica ed equilibrata vitalità dei propri territori e con specifico riferimento ai valori sociali dei cittadini nel lavoro, nel riposo, nel tempo libero e nella libera fruibilità degli spazi pubblici, il Comune, con proprio atto, può inibire il rilascio delle autorizzazioni e le denunce di inizio attività per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, o prevedere limitazioni all'esercizio, con l'obbligo di motivare il pubblico interesse perseguito e definire l'arco temporale di validità della suddetta prescrizione.

#### **ART. 22 - NORME SOSTITUTIVE, TRANSITORIE E FINALI**

1. Le autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione, nel rispetto delle presenti norme, delle norme di pubblica sicurezza e delle norme igienico sanitarie vigenti, sono rilasciate nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla l.r. n. 38/06 e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), successive modifiche ed integrazioni e della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) .

2. I permessi di costruire eventualmente necessari per la realizzazione, modificazione del luogo entro cui l'esercizio di somministrazione opera, sono possibilmente contestuali al rilascio delle autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione e delle DIA per i casi previsti, nel rispetto delle normative edilizie ed urbanistiche vigenti, delle presenti norme, nonché di tutte le norme obbligatorie vigenti ai fini del loro rilascio.

3. I casi non espressamente previsti dalla presente normativa sono ricondotti in sede di valutazione per analogia alle fattispecie normate dal presente provvedimento.

4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento il rilascio delle autorizzazioni di trasferimento di sede dell'esercizio nell'ambito dello stesso comune delle autorizzazioni rilasciate e in regime di sospensione dell'attività alla data del 31 dicembre 2009, ai circoli già presenti e operanti sul territorio comunale, non è subordinato al rispetto del fabbisogno dei parcheggi di cui al precedente art. 8 e alla valutazione di impatto sulla viabilità di cui al precedente art. 9, c. 3 e seguenti. Le autorizzazioni sono comunque subordinate al rispetto delle norme di cui ai precedenti articoli 6, 7, 10, 11, dell'All. "A" alla Deliberazione della GR n. 85- 13268 del 08/02/10

5. L'applicazione delle presenti norme è subordinata al rispetto delle norme urbanistiche vigenti nonché di ogni altra normativa in atto.